

<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
1) Primo semestre 2021 e secondo semestre 2021 (di cui all' art. 1 septies DL Sostegni bis): inadeguatezza del sistema della compensazione, del sistema rilevazioni e lista materiali di cui al decreto MIMS di rilevazione, eccessiva lentezza e farraginosità della procedure per il riconoscimento delle somme. 2) Primo semestre 2022 (Art 25 DL Energia – in corso di conversione): sostanzialmente ripetitivo del meccanismo compensativo previsto dall'art. 1 septies del DL Sostegni bis, salvo rilevazioni ISTAT. 3) Assenza di un meccanismo di riequilibrio contrattuale immediato, con riserva di conguaglio; inutilità della soluzione di cui all'art. 23 della bozza di DL Contrasto effetti crisi ucraina (mera anticipazione per SA accesso al Fondo) 4) Accordi Quadro con offerte fatte nel 2020 o antecedentemente: mancato adeguamento prezzi dei contratti attuativi- Parziale inadeguatezza della soluzione di cui al comma 11 bis dell'art. 29 DL ristori ter 5) Assenza del riconoscimento del problema reperimento materiali e/o aumento come causa di forza maggiore; «scomparsa» dell'ipotesi di soluzione di cui all'art. 23 della bozza di DL Contrasto effetti crisi ucraina). 6) Assenza della possibilità di scioglimento dei contratti con offerte fatte nel 2021 per eccessiva onerosità sopravvenuta, senza conseguenze per impresa (no sanzioni, no segnalazioni ad ANAC).	1) Prevedere un aggiornamento straordinario dei prezziari in uso, al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, con contestuale applicazione per i lavori residui di una vera formula di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato (cfr. emendamento Art. 25 DL Energia) 2) Per gli Accordi Quadro già aggiudicati sulla base di prezziari non aggiornati (risalenti al 2020 o prima), imporre un aggiornamento dei progetti prima della stipula dei contratti attuativi. Necessità di chiarimento interpretativo / normativo per ANAS e RFI; urgente fissazione di un tavolo di confronto (in cui coinvolgere anche ASPI e Utilitalia) 3) Consentire la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta, senza sanzioni e/o segnalazioni all'ANAC per l'appaltatore 4) Garantire l'esonero da responsabilità per causa di forza maggiore, nel caso di ritardi/inadempimenti dovuti agli incrementi in atto e alle difficoltà di reperimento dei materiali

<i>Le problematiche</i>	<i>Le soluzioni</i>
1) Mancato e/o inadeguato aggiornamento dei prezzi per le opere di prossimo affidamento (art. 29 - DI ristori ter commi 11-12): lentezza e farraginosità delle procedure per aggiornamento prezzi; facoltatività dell'aggiornamento; riferimento – incongruo – ai dm di rilevazioni prezzi per aggiornamento prezzi. 2) Assenza di una vera clausola revisionale per i nuovi lavori, sul modello francese/spagnolo (art. 29 di ristori ter): confusione tra sistema revisionale e meccanismo di compensazione; operatività del meccanismo «compensativo/revisionale» solo nel 2023; confermate e/o aggravate le criticità del sistema compensativo (rispetto cronoprogramma, problema giustificativi, ecc) 3) Principio revisionale previsto nel nuovo DDL delega appalti; considerato che il DDL dovrebbe essere approvato entro l'estate 2022, e che il nuovo Codice dovrebbe essere adottato entro la fine del 2022, la nuova revisione prezzi di cui al DDL delega non si applicherà prima del 2023.	1) Prevedere un aggiornamento straordinario dei prezzi da porre a base di gara, al fine di tener conto della crisi congiunturale internazionale 2) Inserire obbligatoriamente nei contratti una vera clausola di revisione dei prezzi in linea con le migliori esperienze internazionali, per garantire il costante allineamento del contratto alle fluttuazioni – al rialzo e al ribasso - del mercato 3) Coinvolgimento anche di ANCE nel lavoro di redazione delle linee guida per l'adozione dei nuovi prezzi regionali (art. 29 comma 12 DI Sostegni ter).